

**LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI “MOTU PROPRIO”
MITIS IUDEX DOMINUS IESUS
PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO CANONICO
DI NULLITÀ MATRIMONIALE**

IOSIF IACOB¹

Abstract. Taking a close look at the family and marriage nowadays, particularly noticing the problems that the institution of marriage is facing determines the Church to become much more aware and responsible in solving the problems Christian couples are facing today. The church as divine-human institution disposes of valuable instruments to this purpose. Such is the legal procedure of the marriage nullity trial, which assesses the validity or invalidity of marriage from the perspective of canon law. A faithful pastoral ministry requires a reform of matrimonial law. This paper analyses the reform of the canonical regulations on marriage initiated by Pope Francis, notably the contribution of his two recent motu proprio apostolic letters, *Mitis Iudex Dominus Iesus* and *Mitis et Misericors Iesus* which endorse a swifter and more accessible canonical procedure for the declaration of the nullity of marriage.

Key words: marriage, marriage trial, nullity of marriage, indissolubility, canon law, Holy See.

Introduzione

L'8 dicembre 2015 sono entrate in vigore le modifiche riportate al Codice di Diritto Canonico col progetto di riforma per le cause di dichiarazione di nullità matrimoniale². Tale progetto vigeva già da molto

¹ Universitatea Al. I. Cuza, Iași, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, email: iosiac@hotmail.com.

² Le modifiche al Codice di Diritto Canonico e al Codice di Diritto Canonico per le Chiese Orientali riportate nella Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” *Mitis Iudex Dominus Iesus* (per la Chiesa Latina) rispettivamente nella Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” *Mitis et Misericors Iesus* (per le Chiese Orientali) sono state promulgate l'8 settembre 2015, nella festa della Natività della Vergine Maria. Per il Codice di Diritto Canonico (Chiesa Latina), queste modifiche rappresentano

tempo negli intenti del Sommo Pontefice ma anche nelle diverse strutture della Santa Sede, soprattutto nella visione del *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*.³ Perciò, conoideriamo molto utile, ma anche di grande necessità teologica, canonica e pastorale analizzare alcuni aspetti generali, della natura di questo documento.

1. Il contesto in cui si colloca il documento

Ritornando al momento dell'elezione del Sommo Pontefice Papa Francesco, possiamo costatare una particolarità, che lui stesso ricorda, con riferimento alle parole che sono state indirizzate a lui, quando il cardinale brasiliano Claudio Hummes, nel momento in cui la sua elezione era certa, seduto al suo fianco gli disse: “Non dimenticarti dei poveri.”⁴ Nelle diverse strutture e situazioni della vita ecclesiale e sociale possiamo parlare di una certa “povertà”. Nel nostro caso, sicuramente sarebbe da mettere in discussione la povertà delle relazioni umane e soprattutto in ciò che potrebbe essere la vita di famiglia, la vita relazionale e il matrimonio cristiano che, attualmente, è messo sempre più alla prova dalle attuali visioni sulla famiglia e dalle problematiche con le quali si confronta il matrimonio oggi.

In questo contesto, anche le due Assemblee Sinodali dei Vescovi (5–19 ottobre 2014 e 2–25 ottobre 2015) rappresentano un intento del Santo

la sostituzione integrale del Libro VII, Parte III, Titolo I, Capitolo I sulle cause di nullità matrimoniale: “Decreto e statuisco che il Libro VII del codice di Diritto Canonico, Parte III, Titolo I, Capitolo I sulle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671-1691), dal giorno 8 dicembre 2015 sia integralmente sostituito con ciò che segue”. (Lettera Apostolica *Mitis Iudex Dominus Iesus*, Preambolo)

³ L'intervento del Cardinale Francesco Coccopalmerio, Presidente del Consiglio per i Testi Legislativi, nel Seminario di Studio organizzato dalla Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Riforma del processo per la nullità del matrimonio, 30 ottobre 2015, LUMSA, Roma;
<<https://www.youtube.com/watch?v=ZFqWVZVweYI>>

⁴ *Discorso del Santo Padre Francesco ai rappresentanti media*, 16 marzo 2013, Roma.
<https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/march/documents/papa-francesco_20130316_rappresentanti-media.html>

Padre di richiamare l'attenzione su quelle che potrebbero essere i problemi del matrimonio e della coppia nei nostri tempi.

Un primo quadro generale in cui possiamo inserire il problema della nascita del suddetto documento è proprio l'interesse sul tema della famiglia e delle situazioni coniugali speciali nei nostri tempi. Nella *Relatio Synodi* della III Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi si parte da un riferimento chiaro al valore e alla necessità della famiglia sana, in uno sguardo oggettivo e attuale nella missione integrale della famiglia di evangelizzare:

Grembo di gioie e di prove, di affetti profondi e di relazioni a volte ferite, la famiglia è veramente “scuola di umanità” (cf. *Gaudium et Spes*, 52), di cui si avverte fortemente il bisogno. Nonostante i tanti segnali di crisi dell'istituto familiare nei vari contesti del “villaggio globale”, il desiderio di famiglia resta vivo, in specie fra i giovani, e motiva la Chiesa, esperta in umanità e fedele alla sua missione, ad annunciare senza sosta e con convinzione profonda il “Vangelo della famiglia” che le è stato affidato con la rivelazione dell'amore di Dio in Gesù Cristo e ininterrottamente insegnato dai Padri, dai Maestri della spiritualità e dal Magistero della Chiesa. La famiglia assume per la Chiesa un'importanza del tutto particolare e nel momento in cui tutti i credenti sono invitati a uscire da se stessi è necessario che la famiglia si riscopra come soggetto imprescindibile per l'evangelizzazione.⁵

Di fronte a tanti segnali di crisi, la Chiesa “fedele alla sua missione” ribadisce un suo discorso e una sua visione sull'identità del matrimonio e dello stato generato dall'unione matrimoniale, cercando soluzioni per le diverse realtà matrimoniali in crisi e per situazioni coniugali delicate, come le separazioni, i divorziati non risposati, divorziati risposati etc.

Un aspetto suggerito dall'esperienza pastorale della Chiesa mostra che con un aiuto adeguato e con l'azione della riconciliazione della grazia una grande percentuale dei matrimoni cristiani che sono in crisi riescono a superarla in maniera soddisfacente. Un ruolo particolare in questo senso occupa il saper perdonare e sentirsi perdonati, che è un'esperienza fondamentale nella vita familiare. Nello stesso tempo è necessario un discernimento particolare nella missione della Chiesa e di quelli che sono impegnati nella pastorale della famiglia nell'accompagnare le situazioni di

⁵ “Relatio Synodi” della III Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi: *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione* (18.10.2014), 2.

grande disagio come i separati, i divorziati, gli abbandonati e in modo particolare la sofferenza di coloro che hanno subito ingiustamente la separazione, il divorzio o l'abbandono, oppure sono stati costretti dai maltrattamenti del coniuge a rompere la convivenza.⁶

In questo contesto, i Padri sinodali hanno sottolineato il grande disagio in cui si trovano le coppie che dubitano sulla validità del loro matrimonio e che non possono chiarire la loro situazione a causa della mancanza di strutture ecclesiali che vengano incontro alle loro difficoltà, ma anche le situazioni in cui sono obbligate ad aspettare tempi indefiniti fino alla soluzione delle cause proposte. Un grande numero dei Padri sottolinea la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, tutte quelle procedure per il riconoscimento dei casi di nullità matrimoniale. Essi indicano anche delle proposte in vista dello snellimento del processo matrimoniale, ricordando tra altre possibili vie: il superamento della necessità della doppia sentenza conforme; una via amministrativa sotto la responsabilità del vescovo; un processo sommario per i casi di nullità notoria. Non sono mancate le voci dei Padri che si sono opposti a tali iniziative, esse riscontrano un pericolo per una giusta e profonda analisi delle cause che potrebbe non garantire un giudizio affidabile.⁷

Con questi presupposti, in seguito a questa Assemblea Sinodale, il Santo Padre costituisce una commissione presieduta dal decano della Rota Romana, mons. Pio Vito Pinto che avrà come missione di rianalizzare ed elaborare le norme processuali procedurali che possano snellire i processi canonici matrimoniali. Questa commissione elaborò il testo che fu presentato al Santo Padre nel mese di giugno, e ricevette la sua firma il 15 di agosto 2015 per essere poi promulgato l'otto di settembre.⁸

La suddetta Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio è stata ricordata nell'Assemblea Ordinaria del Sinodo de Vescovi del mese di ottobre 2015 come uno strumento che, modificando la vigente procedura processuale, viene a semplificare i modi in cui si svolgono i processi

⁶ *Le sfide pastorali sulla famiglia* 44–47.

⁷ *Le sfide pastorali sulla famiglia* 48.

⁸ Intervento del Cardinale Coccopalmerio, Riforma del processo per la nullità del matrimonio <<https://www.youtube.com/watch?v=ZFqWVZVweYI>>.

matrimoniali e abbreviare i tempi per la soluzione delle eventuali cause di nullità matrimoniale.

Per tanti fedeli che hanno vissuto un'esperienza matrimoniale infelice, la verifica dell'invalidità del matrimonio rappresenta una via da percorrere. I recenti Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et Misericors Iesus* hanno condotto ad una semplificazione delle procedure per l'eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Con questi testi, il Santo Padre ha voluto anche “rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati” [...] Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale.⁹

Un primo passo indicato dal documento, in vista della semplificazione procedurale, dà una particolare attenzione alla figura del Vescovo diocesano, come pastore e capo del gregge e perciò anche giudice, ma anche una speciale importanza alla pastorale familiare e ad un servizio specializzato di mediazione e consiglio.

2. Struttura del documento

Il Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, è composto di tre sezioni, che, anche se sono un tutto unitario, ognuna di esse evidenzia una maniera distinta di approccio della riforma intenzionata dal Santo Padre in rapporto alla realtà del matrimonio nelle sue caratteristiche cristiane, teologiche e giuridiche, e in particolar modo in ciò che potrebbe significare il processo di nullità matrimoniale.

A. La prima sezione è rappresentata da un preambolo in cui si specificano i presupposti della riforma come anche i criteri fondamentali che hanno guidato l'opera della modifica del processo di nullità matrimoniale. Tra i presupposti ricordati nel documento, troviamo: la missione della ricerca della verità e della giustizia nella vita della Chiesa;

⁹ *Relazione Finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco al termine della XIV Assemblea generale ordinaria (4-25 ottobre 2015) sul tema “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”*, 24 ottobre 2015, 82 <<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/24/0816/01825.html>>.

il principio della salvezza delle anime; l'indissolubilità del sacro vincolo del matrimonio.

Questi presupposti rappresentano il punto di partenza del lavoro e la preoccupazione costante della commissione costituita dal Romano Pontefice con il compito di proporre una strada per la riforma del processo matrimoniale canonico, in vista dello snellimento. In questo senso, la celerità del processo matrimoniale non vuole rappresentare un aumento delle cause matrimoniali, ma cerca di rispondere in modo più efficace a quelle che sono le necessità dei fedeli, in modo che essi possano prendere visione della propria situazione e trovare una risposta che possa dare certezza, sia a favore del vincolo, sia a favore della dichiarazione di nullità del matrimonio.

La preoccupazione della salvezza delle anime, che – oggi come ieri – rimane il fine supremo delle istituzioni, delle leggi, del diritto, a spingere il Vescovo di Roma ad offrire ai Vescovi questo documento di riforma, in quanto essi condividono con lui il compito della Chiesa, di tutelare cioè l'unità nella fede e nella disciplina riguardo al matrimonio, cardine e origine della famiglia cristiana. Alimenta la spinta riformatrice l'enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale; la carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati.¹⁰

La celerità, sottolinea il documento, non può essere a scapito dell'indissolubilità del matrimonio o modificare gli atti processuale e le tappe che possa portare ad una meno esigente e approfondita analisi, ma in vista di un chiarimento di coloro che, per molto tempo, avrebbero potuto trovarsi in dubbio circa la propria situazione matrimoniale.

Ho deciso di dare con questo Motu proprio, disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio.¹¹

¹⁰ *Mitis Iudex Dominus Iesus*, Preambolo.

¹¹ *Mitis Iudex Dominus Iesus*, Preambolo.

I criteri elencati nel documento di riforma del processo di nullità matrimoniale si trovano nella seconda parte del preambolo e precedono il testo dei canoni che sostituiranno l'intero contenuto del Capitolo I, Titolo I, Parte III del Libro VII del Codice di Diritto Canonico. Questi costituiscono il nocciolo degli intenti della commissione nello snellire il processo e nello stesso tempo mantenere il carattere giudiziario salvaguardando la dottrina e la disciplina della Chiesa in riferimento al matrimonio.

Elencando i sette criteri fondamentali, non possiamo non notare una continuità con la dottrina tradizionale giuridica della Chiesa, ma nello stesso tempo anche la particolarità nel riconoscere e accentuare alcuni principi particolari che corrispondono alle necessità attuali della Chiesa e dei fedeli: la celerità del processo; l'importanza della figura de Vescovo – giudice, come “garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina”¹² e il desiderio di colmare la distanza fisica e morale tra le istituzioni della Chiesa e i fedeli (il processo come uno strumento pastorale).¹³

I criteri sono:

1. Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva che viene a sostituire la normativa che prevedeva una doppia decisione conforme a favore della nullità affinché le parti possano essere ammesse a nuove nozze canoniche.

2. La figura dell'unico giudice (chierico) sotto la responsabilità del Vescovo che deve vegliare per assicurare che non si indulga qualunque lassismo nello svolgimento delle tappe del processo.

3. Lo stesso Vescovo è giudice che come pastore e guida del popolo, secondo l'insegnamento del Concilio Vaticano II¹⁴, ha tra le diverse missioni anche quella di giudicare i propri sudditi.

4. Il processo più breve, forma che viene proposta in aggiunta a quella documentale, presente già nella normativa esistente, da applicare nei casi in cui l'accusa di nullità è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti.

¹² *Mitis Iudex Dominus Iesus*, Preambolo.

¹³ P. MONETA, *La dinamica processuale nel Motu Proprio. “Mitis Iudex”*, Seminario di studio presso la Lumsa, Roma, 30 ottobre 2015, <<https://www.youtube.com/watch?v=b9QDU8sNL4I>>; <http://www.consociatio.org/repository/Moneta_Lumsa.pdf>.

¹⁴ *Christus Dominus*, Decreto sull'ufficio pastorale dei vescovi nella chiesa, 28 ottobre 1965.

Gli altri tre criteri fanno riferimento alle figure che nella struttura ecclesiastica hanno il ruolo di mettere in luce la comunione: la sinodalità della Chiesa, i compiti e la funzione delle Conferenze Episcopali e la Sede Apostolica che attraverso il Tribunale ordinario della Rota Romana viene a rafforzare il vincolo fra la Sede di Pietro e le Chiese particolari avendo cura “di contenere qualunque abuso del diritto, perché non abbia a riceverne danno la salvezza delle anime.”¹⁵

B. La seconda sezione propone il testo integrale che sostituirà la normativa vigente sul processo di nullità matrimoniale. Esplicitamente, e composta da 21 canoni che sostituiranno l’altrettanti numero dei canoni esistenti.

Nel primo articolo *De foro competenti et de tribunalibus* ritroviamo i tre canoni 1671–1673 che rappresentano una sintesi ma anche una eliminazione (dalla normativa vigente) di quello che potrebbe dilungare il processo stesso nella ricerca del foro competente del tribunale. Più ancora, si insiste sulla figura del Vescovo (can. 1673) come giudice di prima istanza a favore di un volto più collegiale nell’amministrare la giustizia nella Chiesa anche in questioni più delicate come quella della dichiarazione di nullità del matrimonio. In questo modo il vescovo non è soltanto garante della giustizia ma anche responsabile dinnanzi a Dio, alla Chiesa e ai fedeli nel ricercare e proporre la verità. Inoltre, il ruolo attivo del Vescovo nella attività giudiziaria, oltre a corrispondere alla sua missione episcopale (insegnare, santificare e governare), rappresenta anche un avvicinamento delle strutture della Chiesa ai fedeli.¹⁶

Sempre in vista del facilitare l’avvicinamento delle strutture ai fedeli e diminuire i tempi dei processi viene specificato anche l’obbligo dei vescovi di costituire tribunali nel loro territorio ma anche accedere a un tribunale viciniore già esistente.¹⁷ Nello stesso tempo, il Vescovo, per facilitare la missione di giudicare i propri sudditi nelle cause di nullità matrimoniale può costituire il tribunale monocratico al quale “siano

¹⁵ *Mitis Iudex Dominus Iesus*, Preambolo.

¹⁶ George Horta ESPINOZA, *Prima analisi della Riforma del Processo canonico di nullità del Matrimonio*, 13.10.2015, PUL, Roma

<<https://www.youtube.com/watch?v=4j48dHMhFhM>>.

¹⁷ *Can. 1673 § 2.*

associati due assessori di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dallo stesso Vescovo per questo compito.”¹⁸

Nel secondo articolo, *De iure impugnandi matrimonium*, il can. 1674 nei tre paragrafi, che è l’unico canone che costituisce l’articolo sul diritto di impugnare il matrimonio, non riporta alcuna novità, esso sostituendo i canoni 1674–1675 della normativa in vigore fino l’8 di dicembre 2015.

Il terzo articolo, *De cause introductione et instructione*, nei cann. 1675–1678, si orienta verso la figura del giudice e il modo di istruire la causa per non dilungare eccessivamente i tempi processuali. In questo senso, il giudice ha la missione di accettare la causa immediatamente, dal momento in cui ha la certezza che il matrimonio è irreparabilmente fallito, non specificandosi più il ricorso ad altri mezzi pastorali che portino ad una convalidazione del matrimonio o a ristabilire la convivenza, così come veniva menzionato nel canone 1676 della normativa che adesso viene riformulata con il Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*.¹⁹

Un ruolo particolare incombe al Vicario Giudiziale che trovando fondamento per la causa deve ammettere e notificare il difensore del vincolo e la parte convenuta se il libello non è stato firmato da entrambe le parti. Trascorso il tempo per prendere nota della notifica il Vicario Giudiziale deve determinare la formula del dubbio e avviare la causa per il processo breve o con il processo ordinario in base alle caratteristiche riportate nel libello.²⁰

Una speciale rilevanza nello svolgimento del processo di nullità matrimoniale lo occupa la confessione giudiziale delle parti sostenuti da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, che possono avere un valore di prova piena. Il giudice è chiamato a una analisi oggettiva in riferimento o fondandosi su tali prove, non di dichiarare in una maniera indiscriminata o in un giudizio frettoloso la nullità o la validità di un matrimonio, piuttosto di scoprire verità circa la validità o meno del vincolo contratto.²¹

¹⁸ *Can. 1673 § 4.*

¹⁹ *Can. 1675 della normativa proposta dal Mitis Iudex Dominus Iesus, diversa dalla formulazione del can. 1676 della normativa del Codice di Diritto Canonico del 1983.*

²⁰ *Can. 1676.*

²¹ *Can. 1678*

Il quarto articolo, *De sententia, de eiusdem impugnationibus et exsecutione*, formula le caratteristiche della sentenza e i modi d'impugnazione mediante l'appello ma anche l'esecuzione della stessa, nei quattro canoni 1679–1682. La celerità dell'esecuzione della sentenza consiste propriamente nel diventare immediatamente esecutiva senza necessitare una conferma da un tribunale del secondo grado, fermo restando la possibilità di appello, in termini stabiliti dal diritto, che porterà il collegio dei giudici insieme al difensore del vincolo disegnato a richiedere alle parti di presentare le obiezioni nei termini decisi, e se l'appello risulta dilatorio in modo manifesto, con decreto può essere confermata la sentenza di prima istanza.

Una particolarità del documento troviamo nel articolo quinto, *De processu matrimoniali brevior coram Episcopo*, dedicato al processo più breve, l'innovazione significativa della riforma del processo di nullità matrimoniale. Questo è un nuovo tipo di processo che entra nella pratica della Chiesa con l'attuale documento proposto nei 5 canoni, 1683–1687, che formano il contenuto di questo articolo. Su questa particolarità, in quanto è una delle caratteristiche fondamentali della breve durata di un processo matrimoniale, ci soffermeremo nella seguente parte del nostro articolo.

Il sesto articolo, *De processu documentalibus*, rispettivamente cann. 1688–1690 del documento *Mitis Iudex Dominus Iesus*, è dedicato al processo documentale, sezione già esistente in pratica costante giudiziaria nella Chiesa per i casi in cui si invoca la nullità presentando prove incontestabili “se da un documento che non sia soggetto a contraddizione o a eccezione alcuna, consti con certezza dell'esistenza di un impedimento dirimente o del difetto di forma legittima, purché sia chiaro con eguale sicurezza che non fu concessa la dispensa, oppure del difetto di un mandato valido in capo al procuratore.”²²

In un simile processo lo sveltimento consiste nella riduzione dell'istruttoria in base a due argomenti correlati come quello dell'esistenza di un documento che attesti l'esistenza della nullità per impedimento o difetto di forma e nel caso in cui esistono le altre prove per la mancata dispensa. In questo caso, verificandosi questi requisiti, “la decisione deve

²² Can. 1688.

essere una sentenza affermativa [...] e non è necessaria la doppia conformità.²³

La parte seconda e centrale del documento si conclude con l'articolo settimo, intitolato *Normae generales*, che ha come contenuto solo il canone 1691 con tre paragrafi, che enumera alcune indicazioni sugli obblighi morali e civili e rimandi certe procedure in alcune circostanze a diversi altri canoni e tipi di giudizio.²⁴

C. La terza sezione del Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, intitolata *Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandum*, contiene le norme procedurali ed è una parte del tutto distinta, che ha come scopo il diffondere la conoscenza delle leggi, offrire un aiuto ai fedeli nel processo di comprensione delle tappe e procedure matrimoniali, e perché l'operato del tribunale possa rispondere alle esigenze dei fedeli, come lo stesso documento sostiene, in base alle indicazioni della III Assemblea del Sinodo dei Vescovi del ottobre 2014:

La III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, celebrata nel mese di ottobre 2014, ha constatato la difficoltà dei fedeli di raggiungere i tribunali della Chiesa. Poiché il Vescovo, come il buon Pastore, è tenuto ad andare incontro ai suoi fedeli che hanno bisogno di particolare cura pastorale, unitamente con le norme dettagliate per l'applicazione del processo matrimoniale, è sembrato opportuno, data per certa la collaborazione del Successore di Pietro e dei Vescovi nel diffondere la conoscenza della legge, offrire alcuni

²³ Manuel J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma: Edurcla, 1996, 534; PIERO ANTONIO BONNET, "Il processo documentale", in AA.VV., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Cita del Vaticano, 1992, 51-92; Mateo MARTINEZ CAVERO, "En torno al proceso documental", *Revista española de derecho canonico* 41 (1985) 429-446.

²⁴ Come esemplificazione e chiarimento riproponiamo il canone 1691, l'ultimo dell'attuale riforma: Can. 1691 § 1. Nella sentenza si ammoniscano le parti sugli obblighi morali o anche civili, cui siano eventualmente tenute l'una verso l'altra e verso la prole, per quanto riguarda il sostentamento e l'educazione. § 2. Le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio non possono essere trattate con il processo contenzioso orale di cui nei cann. 1656-1670. § 3. In tutte le altre cose che si riferiscono alla procedura, si devono applicare, a meno che la natura della cosa si opponga, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme speciali per le cause sullo stato delle persone e per le cause riguardanti il bene pubblico.

strumenti affinché l'operato dei tribunali possa rispondere alle esigenze dei fedeli, che richiedono l'accertamento della verità sull'esistenza o no del vincolo del loro matrimonio fallito.

Questa parte è suddivisa in sei titoli e 21 articoli in base anche al numero dei canoni della parte precedente. Le indicazioni presenti in questa parte sono prevalentemente di natura pastorale con il compito di richiamare una certa prassi da implementare nella vita della Chiesa per quanto riguarda l'indagine previa di natura pastorale, indagine pregiudiziale, in vista della realizzazione del processo matrimoniale, specificando la missione del vescovo di "seguire con animo apostolico i coniugi separati e divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa."²⁵

A portare contributo a questa indagine pregiudiziale sono invitate tutte le strutture della vita ecclesiale: il vescovo, le strutture parrocchiali e diocesane, i fedeli. Tutti insieme hanno la missione di aiutare l'indagine che "si svolgerà nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria"²⁶ in tal modo essendo ricordata la missione del Vescovo di affidare a persone idonee, "dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche"²⁷ come il parroco proprio dei coniugi, la persona che ha preparato i coniugi per le nozze, altri chierici, consacrati, o laici preparati.²⁸

La missione dell'indagine pastorale e quella di "raccogliere gli elementi utili per l'eventuale introduzione della causa" e vedere "se le parti sono d'accordo nel chiedere la nullità."²⁹

Questa parte procedurale si propone non una rianalisi di tutto il processo e esporre minutamente l'insieme della normativa ma "soprattutto chiarire le principali innovazioni legislative e, ove occorra, integrarle."³⁰

Quali sarebbero le principali regole di riferimento?

²⁵ *Mitis Iudex Dominus Iesus*, Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale, art. 1.

²⁶ *Mitis Iudex Dominus Iesus*, Regole procedurali, art. 2.

²⁷ *Mitis Iudex Dominus Iesus*, Regole procedurali, art. 3.

²⁸ *Mitis Iudex Dominus Iesus*, Regole procedurali, art. 3.

²⁹ *Mitis Iudex Dominus Iesus*, Regole procedurali, art. 4.

³⁰ *Mitis Iudex Dominus Iesus*, Regole procedurali, art. 6.

Per quanto riguarda il foro competente e i tribunali si specifica la ricerca di un'attenzione particolare al principio di prossimità fra il giudice e le parti, con un riguardo ad una cooperazione tra i tribunali, in tal modo da assicurare che chiunque, parte o testi, possano partecipare al processo col minimo dispendio. Questo deve essere perseguito anche nelle diocesi che non hanno un proprio tribunale in cui il Vescovo è obbligato a preoccuparsi di formare persone che possano prestare la loro opera per le cause matrimoniali nei tribunali da costituirsi.³¹

Un altro aspetto che viene dinnanzi alla necessità del fedele è l'indicazione data al giudice di ammettere la domanda anche se la parte è impedita a presentare il libello con la condizione di far redigere dal notaio per iscritto un documento che deve essere letto alla parte e da essa approvato, che avrà valore legale a tutti gli effetti, e terrà luogo di libello.³²

3. Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo

Le ragioni della realizzazione di questa riforma del processo matrimoniale per le cause di nullità è proprio quella di presentare delle modalità più veloci e accessibili perché il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio.

Le vie specificate che sono rappresentate dalla rinuncia alla doppia sentenza conforme, la possibilità di affidare le cause ad un unico giudice e il processo matrimoniale più breve dinnanzi al vescovo. Se le prime due proposte già erano da tempo contemplate e già presenti come eccezione in alcune situazioni, quella del processo più breve dinnanzi al Vescovo evidenzia una particolare attenzione data alla figura e alla missione del Vescovo come pastore e giudice nella Chiesa locale per i suoi sudditi. Dunque, questa sarebbe l'innovazione più rilevante per la riforma voluta da Papa Francesco, che rappresenta un tipo di processo speciale che si affianca a quello ordinario, se nella rispettiva causa si costata la presenza di certi requisiti specifici per poter avviare la procedura del *processus breviar*.

³¹ *Mitis Iudex Dominus Iesus*, Regole procedurali, art. 8.

³² *Mitis Iudex Dominus Iesus*, Regole procedurali, art. 10.

Le caratteristiche dello svolgimento del processo più breve

Un primo punto da definire per poter avviare un processo più breve sono i requisiti necessari perché la pratica possa essere risolta mediante questo processo speciale. Questi si trovano nel can. 1683 dove si menziona la loro presenza contemporaneamente:

Allo stesso Vescovo diocesano compete giudicare la cause di nullità del matrimonio con il processo più breve ogniqualvolta: 1° la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro; 2° ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità.³³

Il primo requisito per poter avviare il processo più breve dipende dalla posizione che assuma ognuna delle parti in causa. La condizione e quella che la domanda deve essere fatta dai due coniugi, questa essendo considerata “il primo e il più normale requisito idoneo a consentire l'adozione del processo più breve.”³⁴

Alla domanda congiunta è equiparata anche quella fatta da uno solo dei coniugi con il consenso dell'altro. Questo consenso può avvenire mediante una dichiarazione indirizzata al tribunale in cui si specifichi l'accordo con la richiesta della parte che desidera avviare la causa, ma anche in diverse altre situazioni da valutare, come quella del rimettersi alla giustizia de tribunale, o il silenzio nel caso in cui la persona citata una seconda volta non dà alcuna risposta.³⁵

Il secondo requisito è quello menzionato al punto secondo di questo articolo, in cui si specifica la necessita della ricorrenza delle circostanze di fatti e persone che rendano manifesta la nullità, alla quale si aggiunge una regola di natura processuale riguardante le prove, che tale circostanze devono essere sostenute da testimonianze o documenti che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata. Nel comprendere meglio quali potrebbero essere queste circostanze facciamo riferimento alle regole procedurali dove, nell'articolo 14 § 1, leggiamo:

³³ Can. 1683 del *Mitis Iudex Dominus Iesus*.

³⁴ MONETA, *La dinamica processuale*;
<http://www.consociatio.org/repository/Moneta_Lumsa.pdf>.

³⁵ *Mitis Iudex Dominus Iesus*, Regole procedurali, art. 6.

Tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve secondo i cann. 1683-1687, si annoverano per esempio: quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l'aborto procurato per impedire la procreazione, l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l'occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc.³⁶

Questa lunga serie di circostanze enumerate negli articoli delle regole procedurali evidenzia l'importanza che tali fatti possono avere al fine di far emergere sin dall'introduzione della causa, dallo stesso libello, la nullità del matrimonio. Non si può parlare di automatismo tanto che la presenza di una di queste circostanze obblighi a procedere con il processo breve. Esse vengono inquadrare nella vicenda umana che viene messa dinanzi al giudizio della Chiesa e in relazione con il capo di nullità che viene invocato nella causa.

Queste circostanze, specifica il can. 1683, “devono essere sostenute da testimonianze o documenti che non richiedano un'inchiesta o un'istruzione più accurata”. La nullità del matrimonio, invocata da una o entrambe le parti, che emerge con chiarezza dalla presentazione dei fatti nel libello, deve essere provata con facilità ed immediatezza. Soltanto nella fase istruttoria si potrà constatare e accertare la forza probatoria di simili circostanze o fatti che sono sostenuti o meno da testimonianze o documenti adeguati, che possono riportare un importante apporto alla dimostrazione della nullità.³⁷

Per la brevità del processo si specifica che l'istruttore, nominato dal Vicario giudiziale, raccolga le prove in una sola sessione fissando il termine di 15 giorni per le osservazioni dopo di che il Vescovo, ricevendo gli atti e consultandosi con l'istruttore e l'assessore, dopo aver analizzato

³⁶ *Mitis Iudex Dominus Iesus*, Regole procedurali, art. 14 § 1.

³⁷ MONETA, *La dinamica processuale*;
<http://www.consociatio.org/repository/Moneta_Lumsa.pdf>.

le osservazioni se vi fossero, raggiungendo la certezza morale, deve emanare la sentenza o deve rimettere la causa al processo ordinario.³⁸

Contro una simile sentenza, come quella del Vescovo diocesano, si dà appello al Metropolita o direttamente alla Rota Romana.

Conclusioni

Il sacramento del matrimonio, come unione fedele e indissolubile tra un uomo e una donna chiamati ad accogliersi reciprocamente e ad accogliere la vita, è una grande grazia per la famiglia umana. La Chiesa ha la gioia e il dovere di annunciare questa grazia a ogni persona e in ogni contesto.³⁹ Però, per i fedeli che hanno vissuto un'esperienza matrimoniale infelice, la verifica dell'invalidità rappresenta una via da percorrere. Il Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* per la Chiesa Latina, come anche *Mitis et Misericors Iesus* per le Chiese Orientali, rappresentano un intervento del Santo Padre in vista della semplificazione e dello snellimento delle procedure, per le eventuali situazioni di nullità matrimoniale. Un ruolo particolare nell'applicabilità di queste procedure si trova nella missione degli Ordinari diocesani che sono chiamati ad avvicinare di più le strutture giudiziarie alle necessità dei fedeli e soprattutto essere lui stesso chiamato a giudicare alcune cause facilitando l'applicazione della giustizia.⁴⁰

In riferimento a questa nuova norma fondamentale, Mons. Pinto, Decano del Tribunale della Rota Romana e Presidente della commissione istituita da Papa Francesco per elaborare questi documenti, in un suo intervento, affermava:

Per comprendere la tensione teologico-giuridica che anima il motu proprio sul nuovo processo di nullità matrimoniale è indispensabile accogliere la novità del pontificato di Francesco, che risulta da una duplice centralità. Da una parte, il Vangelo di Cristo pone al centro i poveri. Dall'altra, come risulta chiaro dalla promulgazione di questa nuova legge di giustizia e di misericordia, vi è la comprensione dell'esercizio del ministero come *diakonia* ("servizio"), in comunione indispensabile con i vescovi a capo delle Chiese nel mondo.

³⁸ *Cann.* 1685–1687.

³⁹ *Relazione Finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco* 69.

⁴⁰ *Relazione Finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco* 82.

In seguito, nello stesso intervento, ricordava il coraggio del papa che invita i Vescovi a esercitare e a vivere la loro potestà episcopale, partendo da una metanoia, mettendosi in gioco per la salvezza di coloro che si trovano lasciati fuori dal sistema vigente.

Così Francesco, con questa legge fondamentale dà il vero inizio alla sua riforma: ponendo al centro i poveri, cioè i divorziati risposati tenuti o considerati lontani, e chiedendo ai vescovi una vera e propria *metanoia*. Cioè una “conversione”, un cambiamento di mentalità che li convinca e sorregga a seguire l’invito di Cristo, presente nel loro fratello, il vescovo di Roma, di passare dal ristretto numero di poche migliaia di nullità a quello smisurato di infelici che potrebbero avere la dichiarazione di nullità – per l’evidente assenza di fede come ponte verso la conoscenza e quindi la libera volontà di dare il consenso sacramentale – ma sono lasciati fuori dal vigente sistema.

Questa riforma, creata da persone fallaci rimane un lavoro sempre perfettibile e sicuramente sarà bisogno di tempo per essere implementato. Comunque, il Santo Padre rimane ottimista e con tranquillità accoglierà le tappe dell’implementazione delle norme, pure le resistenze che potranno apparire:

E chiaro che è un atto di uomini, dunque fallaci, comunque onesti, che hanno discusso, votato e quasi tutto approvato all’unanimità. Il Santo Padre è stato confortato da questa conclusione e da ultimo ha voluto sentire quattro grandi esperti, poiché tutto è perfettibile, e questi grandi esperti, che restano segreti, hanno fornito le loro osservazioni, hanno trovato che la sostanza e anche la forma del documento poteva lasciare il Santo Padre tranquillo.⁴¹

⁴¹ L’intervento di mons. Pio Vito Pinto, durante la conferenza stampa sul Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*
<<http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/conferenza-stampa-motu-proprio-nullita.aspx>>.

